



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 557 del 2013, proposto da:
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX rappresentati e difesi dagli
avv.ti Gianmarco Tavolacci e Rosanna Patta, con domicilio eletto presso lo studio
del primo, in Cagliari, via Carbonia n. 22;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Istituto Comprensivo
Nuoro 2 P. Borrotzu, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale
di Cagliari, domiciliataria in Cagliari, via Dante n. 23;

per l'annullamento e/o declaratoria di illegittimità:

- del provvedimento prot. n. 2477/A13 del 30.5.2013 di diniego al rilascio della
documentazione richiesta dalle ricorrenti con istanza del 22 maggio 2013;

nonché per l'accertamento:

- del diritto delle ricorrenti ad ottenere il rilascio della documentazione e le
informazioni richieste con la suddetta istanza

e in ogni caso:

- affinché l'Ecc.mo T.A.R., ai sensi e per gli effetti dell'art. 116, comma 4, C.P.A., ordini l'esibizione di tutta la documentazione richiesta dalle ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca e dell'Istituto Comprensivo Nuoro 2 P. Borrotzu.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2013 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Le ricorrenti, tutte collaboratrici scolastiche presso l'Istituto Comprensivo Nuoro 2 P. Borrotzu, chiedono l'annullamento del provvedimento in epigrafe descritto, con cui la Dirigente scolastica del medesimo istituto ha respinto la loro richiesta di accesso -avente ad oggetto la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il Piano della sicurezza ed il Documento di valutazione dei rischi, la richiesta di preventivi e l'acquisto delle scarpe antinfortunistiche destinate alle collaboratrici scolastiche, l'atto di nomina del medico competente nominato dall'Amministrazione, copia di altri richiesti solo in visione, l'atto di consegna delle scarpe ed elenco delle collaboratrici che le hanno misurate prima dell'acquisto, la scheda tecnica della scarpa indicata dai dipendenti, risposta del geom. **XXXXXX** in data 3 marzo 2012, copia dei verbali di sopralluogo del 17 gennaio 2013 e del 5 febbraio 2013- che le ricorrenti avevano motivato osservando che si tratterebbe di "atti essenziali al fine di valutare, in tutte le opportune sedi, la presentazione di formali ricorsi giurisdizionali avverso i provvedimenti della Dirigente scolastica dell'Istituto n. 2 di Nuoro".

Tale richiesta è stata respinta, avendo la Dirigente scolastica ravvisato una "carenza di motivazione circa l'interesse, come dettato dalla normativa di riferimento".

Con il ricorso in esame si deduce avverso tale decisione la censura di “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990, nonché dell’art. 8 del d.p.r. n. 352/1992 e del d.p.r. n. 184/2006”.

Il ricorso merita accoglimento.

Difatti il Ministero, costituitosi in giudizio, non ha smentito la circostanza di fatto, allegata in gravame, che l’esaminata richiesta di accesso si inserisce nell’ambito di una vertenza intervenuta nel corso degli anni 2012 e 2013 tra le ricorrenti e la dirigenza scolastica, avente ad oggetto la possibilità per le prime di scegliere il modello di scarpe antinfortunistiche da utilizzare nell’espletamento del servizio (cfr. pagg. 1 e 2 del ricorso e documentazione ivi richiamata).

Pertanto la richiesta di accesso è finalizzata alla tutela di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante (diritto alle cautele antinfortunistiche previste dalla normativa vigente) e questo giustifica pienamente la richiesta sul piano dell’interesse, per cui si deve ordinare all’Amministrazione resistente:

- di concedere immediato accesso alla documentazione richiesta non contenente dati personali di terzi; di attivare, con riferimento ai soli documenti involgenti dati personali di terzi, l’apposita procedura prevista dalla normativa vigente, che prevede un giudizio di bilanciamento –previo contraddittorio con i terzi titolari dei dati personali- tra l’interesse all’accesso e quello alla tutela della riservatezza.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe proposto nei termini e limiti descritti in motivazione.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 2000,00 (duemila/00) per tutte le ricorrenti, oltre agli accessori di legge e al contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2013 con
l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)